

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
E**

.....
**PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI GATTI RANDAGI E GESTIONE DEL
GATTILE COMUNALE PER IL PERIODO DAL01.03.2024 AL 28.02.2028**

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di presso il Palazzo Municipale, sono presenti:

- Per il Comune di Garbagnate Milanese il geom. Marcello Ceriani, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Settore Pianificazione e Gestione Patrimonio del Comune di Garbagnate Milanese (di seguito indicato anche come Comune) a seguito del decreto Sindacale n. 11 del 27.07.2023;
- Per la quale interviene nella sua qualità (di seguito indicata anche come Associazione) i quali si impegnano ad osservare quanto segue:

BOZZA DI CONVENZIONE

OBBLIGHI E FACOLTA' DELLE PARTI

A. ai sensi della Legge n. 281 del 14.08.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e protezione dei randagismo”:

- sono state emanate le direttive e definite le competenze per la tutela degli animali di affezione, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, precisando nella stessa legge che sono da condannare gli atti di crudeltà, di maltrattamento e di abbandono di tali animali;
- ai sensi della suddetta Legge i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo e possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili;
- gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;
- gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire i gattili sanitari sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale;

B. ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”

1. al Comune compete la predisposizione di struttura di ricovero destinata alla funzione di gattile sanitario e di gattile di rifugio;
2. al Comune spetta la facoltà di demandare il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti ad associazioni mediante convenzione;
3. al Comune compete la stipulazione di convenzione, d'intesa con l'A.S.L., con associazioni per la gestione delle colonie feline;
4. i gatti, che vivono in stato di libertà, sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat;
5. le associazioni possono, previo accordo di collaborazione con il Comune e d'intesa con l'A.S.L., gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti;

6. la cattura dei gatti, che vivono in stato di libertà, è consentito al gestore solo per la sterilizzazione , per le cure sanitarie o per l'allontanamento dall'habitat ritenuto inevitabile dal Comune d'intesa con l'A.S.L. per la tutela dei gatti o per gravi motivazioni sanitarie;
7. i gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat o in un habitat idoneo;
8. la gestione dei rifugi può essere demandata dai Comuni ad associazioni, previa stipulazione di convenzioni;

C. ai sensi del Regolamento della Regione Lombardia n.2 del 5 maggio 2008 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)” si intende:

1. per gattile sanitario, la struttura destinata al ricovero temporaneo di gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà e sono stati catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal dipartimento di prevenzione veterinario;
2. per gattile rifugio, la struttura destinata al ricovero di:
 - gatti, che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario,
 - gatti ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'Autorità Giudiziaria temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o del detentore o per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche,

D. sul terreno di proprietà del Comune di Garbagnate Milanese sito in fregio alla via E. Toti risulta esistente la struttura del gattile comunale, tale da assicurare condizioni igienico sanitarie adeguate alla gestione del gattile sanitario e del gattile di rifugio;

Visto il vigente Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

Le premesse e gli allegati indicati nelle premesse stesse, formano parte integrante della presente convenzione.

ART.2

Lo scopo della presente convenzione è quello di regolamentare e definire, fra il Comune di Garbagnate Milanese ed il gestore, i rispettivi oneri e obblighi per la gestione del gattile di via E. Toti di proprietà del Comune di Garbagnate Milanese.

ART.3

In relazione al precedente art.2 gli oneri ed obblighi per la gestione del gattile, saranno di competenza e verranno assicurati per tutto il periodo di validità della presente concessione, nei termini e modalità come di seguito

3.1 Il Comune di Garbagnate Milanese si impegna:

3.1.1 ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti la struttura – quali manufatti edilizi- del gattile, che si rendessero necessari per mantenere in efficienza la stessa, con esclusione degli interventi di cui al presente art. 3.2, che sono a carico del gestore;

3.1.2 ad assicurare la fornitura di energia elettrica alla struttura;

- 3.1.3 ad assicurare la fornitura di acqua potabile, mediante allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale;
 - 3.1.4 ad assicurare la pulizia e spurgo di pozzetti e/o fosse settiche;
 - 3.1.5 ad assicurare la raccolta dei rifiuti solidi urbani con le modalità che verranno comunicate al gestore dall'Ufficio comunale competente;
- 3.2 Il gestore si impegna:
- 3.2.0 ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti la struttura per tenere in funzionante la stessa con modalità adeguate e funzionali;
 - 3.2.1 ad ottemperare agli obblighi e divieti previsti per i gestori di gattili sanitari e di rifugio dalla Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e protezione dei randagismo", dalla Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e dal Regolamento della Regione Lombardia n.2 del 5 maggio 2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)" ed in particolare a :
 - 3.2.1.1 gestire il gattile sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale secondo le modalità riportate agli artt. 23 e 24 del Regolamento della Regione Lombardia n.2 del 5 maggio 2008, che qui si intendono integralmente riportati;
 - 3.2.1.2 gestire le colonie di gatti, che vivono in libertà sul territorio del Comune di Garbagnate Milanese assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - 3.2.1.3 assicurare ai gatti ospitati nel gattile condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;
 - 3.2.1.4 garantire il servizio di ricovero di animali catturati o raccolti;
 - 3.2.1.5 garantire, su richiesta del Comune e/o del dipartimento di prevenzione veterinario della competente A.S.L., il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui gatti, che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria;
 - 3.2.1.6 ospitare i gatti maltrattati per il periodo di osservazione disposto dal Sindaco, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 108 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009;
 - 3.2.1.7 ospitare i gatti durante il periodo di osservazione di cui all'art. 86 del Regolamento di polizia veterinaria allegato al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
 - 3.2.1.8 operare, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione veterinario territorialmente competente, la cattura dei gatti, che vivono in libertà nei soli casi di sterilizzazione, che resta di competenza dell'autorità sanitaria competente per territorio, per le cure sanitarie o per l'allontanamento resosi inevitabile per la tutela degli animali o per gravi motivazioni sanitarie, previo accertamento del Comune, d'intesa con l'A.S.L.;
 - 3.2.1.9 operare la reimmissione nell'habitat originario o in un habitat idoneo dei gatti sterilizzati ed identificati ,
 - 3.2.1.10 aprire al pubblico il gattile di rifugio almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari esponendo gli orari ed i giorni d'apertura all'ingresso della struttura;
 - 3.2.1.11 garantire la presenza di volontari dell'Associazione protezionistica per almeno 4 (quattro ore al giorno, festivi compresi, suddivisi in più periodi nell'arco della giornata;
 - 3.2.1.12 gestire la cessione e l'affido gratuiti dei gatti ricoverati presso il gattile sanitario ed il gattile di rifugio e di età non inferiore ai sessanta giorni a privati maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali o ad associazioni di volontariato di cui all'art. 120 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 nel rispetto

della norma di cui all'art. 27 del Regolamento della Regione Lombardia n.2 del 5 maggio 2008, che qui si intende integralmente riportata;

3.2.1.13 adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite;

3.2.1.14 garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private;

3.2.2 ad assicurare l'approvvigionamento di cibo, (e relativa distribuzione), di sabbia, (per le lettiere) e quant'altro fosse necessario per l'assistenza ed il mantenimento dei felini;

3.2.3 ad accettare gatti randagi senza proprietario accertato, anche malati o feriti, con divieto di ritirare gatti provenienti da altri comuni ove accertabile;

3.2.4 ad accogliere gatti di proprietà di privati, i quali per gravi motivi non possono tenerli presso di loro (decessi del proprietario, ricoveri in istituti o carceri, malattie allergiche comprovate da certificati medici), in questi casi i gatti dovranno essere sterilizzati e vaccinati a spese del cedente prima di essere accolti nel gattile;

3.2.5 a designare un medico veterinario quale direttore sanitario dell'intera struttura;

3.2.6 ad assicurare le operazioni di pulizia interna ed esterna del gattile ed a mantenere in efficienza le strutture e gli arredi in dotazione;

3.2.7 a tenere un registro degli animali presenti nella struttura, indicante i gatti attualmente ricoverati, i gatti in entrata e quelli in uscita (per adozione, per cure in strutture adeguate, per decesso o peraltro);

3.2.8 ad effettuare opera di promozione per l'assistenza ai gatti randagi, al fine di far conoscere alla collettività il problema;

3.2.9 ad inviare una relazione annuale, che illustri l'andamento della gestione del gattile ed in generale, le eventuali problematiche emerse;

3.2.10 a dare tempestiva comunicazione al Comune di Garbagnate Milanese, e comunque entro venti giorni, delle variazioni intervenute nelle cariche sociali del gestore;

ART. 4

Prevenzione

4.1 Per quanto riguarda la prevenzione del randagismo, il gestore si impegna:

4.1.1 a coadiuvare le attività di intervento della Polizia Locale su animali liberi vaganti, abbandonati sul territorio comunale nel rispetto del Regolamento dell'ASL N. 1;

4.1.2 a dare la consulenza richiesta dall'Amministrazione Comunale, per la risoluzione delle problematiche legate al randagismo ed alla protezione degli animali;

4.1.3 a non ricoverare cani nella struttura, impegnandosi a promuovere l'adozione di quelli ricoverati presso i canili convenzionati.

ART.5

Ove il gestore dovesse cessare la propria attività prima della scadenza del termine della presente convenzione, la stessa è tenuta a dare comunicazione al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di cessazione.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto non inferiore a mesi sei.

ART.6

Per inadempienze agli impegni assunti dal gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Garbagnate Milanese applicherà una sanzione convenzionale pari ad un importo di Euro 30,00 (trenta) per una o più inadempienze accertate nell'arco di un giorno, con il limite d'importo massimo di Euro 270,00 (duecentosettanta) per più inadempienze occorse nell'arco di un mese. Ove il gestore si rendesse colpevole di atti di maltrattamento, abbandono, vendita, oppure cessione dei gatti per scopi di ricerca ed altro, nonché di continue e prolungate inadempienze come sopra precisato, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, fermo

restando l'applicazione delle sanzioni e delle penali stabilite nella presente convenzione e salvo che il fatto non costituisca maggior danno per il Comune.

ART.7

La presente convenzione, approvata nei termini di legge, sarà efficace entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione ed avrà validità dal 1 marzo 2024 al 28 febbraio 2028.

ART.8

Il Comune di Garbagnate Milanese ed il gestore potranno rinnovare la presente convenzione, per ulteriori anni 2 (due) apportando eventuali modifiche, entro tre mesi dalla scadenza del termine di validità fissato al precedente art. 7. fino alla sottoscrizione del rinnovo della concessione il gestore ed il Comune si impegnano a rispettare i relativi obblighi come definiti nella presente convenzione.

Garbagnate Milanese

Letto e sottoscritto

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

IL GESTORE